

ai sensi del presente contratto l'imposta di bollo è stata assolta ex art.3 DPR 642/72 mediante MARCA DA BOLLO di cui in allegato

Contratto estensione incarico in variante Realizzazione nuove residenze in v. Vagnone,15 (CIG ZDE3C1B3BB).

* * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, stipulata in modalità elettronica, tra il COMUNE DI TORINO (di séguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010 - ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del *Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale* e Responsabile Unico del Procedimento (di séguito RUP), arch. Erso Primo, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica a Torino in p.zza della Visitazione n°13 – e l'ing. Ermanno Piretta, nato a [REDACTED], con studio a Torino in corso G. Matteotti n° 31, Partita IVA n. [REDACTED], ai sensi dell'art. 29 del *Regolamento per la disciplina dei contratti* della Città n°386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 (mecc. n° 2018 06449\005), es. dal 04/03/2019; in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 4463 del 11/08/2023, es. pari data; si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

L'Amministrazione affida all'ing. Ermanno Piretta (di séguito Professionista) l'estensione dell'incarico - già conferitogli con determinazione dirigenziale n°4682 del 18 ottobre 2021 - per le opere strutturali in variante, ai sensi della Legge n. 1086/1971, D.P.R. n. 380/2001, D.M. 17/01/2018 e s.m.i., relativo all'intervento di "Nuova costruzione realizzazione nuove residenze per l'inclusione sociale in via Vagnone, 15" (Codice Opera: 4561; CUP: C13F10053920002);

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico comprende lo svolgimento delle attività di progettista delle opere

strutturali in variante dei lavori in oggetto, come previsto dalla Legge n. 1086/1971 e s.m.i., in particolare gli obblighi previsti dagli artt. 2, 3 e 5. Non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 della predetta Legge, trattandosi di opera pubblica comunale riferita ad un Comune avente un Ufficio Tecnico con a capo un Ingegnere. L'incarico conferito comprende i compiti e le responsabilità richiamate nelle leggi su indicate e comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni :

- Effettuare il controllo tecnico dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- Provvedere all'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- Provvedere alla segnalazione, al Direttore dei Lavori e al RUP, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016;
- Verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- Programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori ;
- Curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi ;
- Assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi

necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi ;

- Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive ;
- Assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- Esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo ;
- Direzione di lavorazioni specialistiche.

Qualora svolga anche le funzioni di ispettore di cantiere dovrà inoltre:

- Verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore ;
- Verificare, prima della messa in opera, che i materiali abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti ;
- Controllare le attività dei subappaltatori;
- Controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- Assistere alle prove di laboratorio ;
- Predisporre gli atti contabili con l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori ;
- Assistere il coordinatore per l'esecuzione.

La documentazione relativa e conseguente i suddetti compiti dovrà essere consegnata formalmente al predetto RUP, secondo le cui direttive il Professionista svolgerà l'incarico, il quale seguirà per durata l'andamento del

cantiere; ci si dovrà altresì rapportare strettamente con il gruppo di direzione lavori.

ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione, l'incarico affidato si dovrà eseguire personalmente e non ci si potrà avvalere del subappalto. Le collaborazioni per gli aspetti operativi saranno a proprie spese.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. Il Professionista dovrà attenersi, oltre che alle disposizioni della Legge n. 1086/1971 e s.m.i., al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al D.M. 17/01/2018. La redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto. In qualità di Direttore dei Lavori, è richiesto al Professionista di garantire la sua presenza ogniqualvolta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile. Il Professionista è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta, sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione settimanale al RUP, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E PENALI

Qualora l'adempimento delle prestazioni in argomento, la presentazione degli elaborati di legge o richiamati nel presente contratto venisse ritardata oltre il

limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo cui si riferisce. Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 12.

ART. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo - calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016 dall'Ufficio Parcelle dell'*Ispettorato Tecnico*, come ribassato dalla Professionista (nota registrata al prot. n° 7336 del 21/07/2023) - è convenuto come segue:

• importo onorario	€	9.073,36
• contributo previdenziale 4%	€	362,93
Totale inponibile	€	10.436,29
• I.V.A. 22%	€	2.075,98
• Totale complessivo	€	11.512,27

La Professionista accetta tale importo complessivo, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal RUP. L'anticipazione è dovuta ex art. 35 co.18 del Codice, previa presentazione d'idonea polizza fideiussoria da presentare in conformità all'allegato A del DM 31\2018.

ART. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali il contributo previdenziale 4% e I.V.A. 22%.

ART. 7 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

L'onorario ed i compensi di cui ai precedenti articoli verranno corrisposti in un'unica soluzione all'approvazione della prestazione avvenuta. A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, il Professionista sarà tenuta, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art.5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al Professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

ART. 8 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della Legge sopra citata, nonché della clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare specificatamente le disposizioni della clausola su riportata attinente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico di cui

alla citata determinazione dirigenziale (CIG ZDE3C1B3BB).

ART. 9 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che alla determinazione di affidamento, alla normativa in materia di contratti pubblici (D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) e di sicurezza nei cantieri quale il D.Lgs 81/2008 e smi e, per quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito alla Professionista.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n°196, esclusivamente nell'ambito del presente incarico.

ART. 10 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Saranno a carico della Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

ART.11 – RECESSO E NULLITÀ

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento; in tal

caso, alla Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, alle eventuali spese sostenute ed al mancato guadagno pari al 10% della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001 con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art.1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art.1454 Codice Civile. La risoluzione opererà di diritto, ex art.1456 Codice Civile, nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto ai precedenti artt. 3 e 4, nonché qualora fosse accertata la mancanza dei requisiti di cui all'art.80 del D. L.vo 50/2016 oppure nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt.54 D.L.vo 165/2001 e s.m.i. e 2, co.3 D.P.R. 62/2013. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'inadempiente, la quale, con il presente contratto, rinuncia sin da ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo ulteriore risarcimento del danno

cagionato.

ART. 13 – OSSERVANZA DEL PATTO D'INTEGRITÀ DELLA CITTÀ

La Professionista dichiara di rispettare il *Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali*, sottoscritto a parte, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 del *Patto*.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto della presente convenzione dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario e sarà competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A. per cui si chiede che l'imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Torino,

IL PROFESSIONISTA
Ing. Ermanno PIRETTA

IL DIRIGENTE E RUP
arch. Eros PRIMO

vessatorie da sottoscrivere a parte

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00012630 del 13/12/2023

1.v, 60.v, SCS SP-046/046.std, 046.arm, 10.vstd, AOO046-088.nd